



**CONFCOMMERCIO**

IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DELLE ATTIVITA'  
PROFESSIONALI E DEL LAVORO AUTONOMO  
DELLA PROVINCIA DI  
ASCOLI PICENO**

**REGOLAMENTO**

*articolo 6 (comma 2) dello Statuto*

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE CON DELIBERAZIONE DEL  
27 APRILE 2011**

## Articolo 1

Il presente Regolamento è redatto ai sensi degli articoli 6, comma 2, dello Statuto di Confcommercio – Imprese per l'Italia provincia di Ascoli Piceno

## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

### Articolo 2

#### Organizzazione territoriale

1. Le Delegazioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 2, dello statuto di **Confcommercio – Imprese per l'Italia della provincia di Ascoli Piceno** sono così organizzate:
  - **Delegazione di Ascoli Piceno**, con sede ad **Ascoli Piceno**, e rappresentante le imprese operanti nei seguenti comuni: Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Follignano, Maltignano, Montegallo, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta;
  - **Delegazione di San Benedetto del Tronto**, con sede a **San Benedetto del Tronto**, rappresentante le imprese operanti nei seguenti comuni: San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupramarittima, Grottammare, Massignano, Montalto Marche, Monsampolo Tronto, Montefiore dell'Aso, Montepiccolo, Ripatransone;
  - **Delegazione dei Sibillini**, avente sede provvisoria ad **Amandola** e rappresentante le imprese operanti nei seguenti comuni: Comunanza, Force, Montedinove, Montemonaco, Rotella.
2. Nei comuni della provincia aventi un numero di operatori associati superiore a 10 possono essere costituiti **Comitati Comunali**. Il Presidente del Comitato Comunale partecipa di diritto al Consiglio della Delegazione Territoriale di competenza alla quale è comunque demandata l'approvazione preventiva di ogni iniziativa promossa dai Comitati Comunali di appartenenza.

### Articolo 3

#### Delegazioni territoriali

1. Sono organi della Delegazione Territoriale:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci di **Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Ascoli Piceno**, operanti nel territorio di competenza della Delegazione stessa ed in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea nel proprio seno.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente della Delegazione e, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti.
5. L'assemblea di ciascuna Delegazione delibera se procedere direttamente alla designazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Associazione ai sensi dell'art. 23 comma c) dello Statuto ovvero se demandarla al proprio Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 4 Comitati comunali**

1. Sono organi dei Comitati Comunali:
  - a) l'Assemblea,
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci di **Confcommercio – Imprese per l'Italia della provincia di Ascoli Piceno** operanti nel comune ed in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea nel proprio seno.
4. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Comitato Comunale e, su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

### **ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE**

#### **Articolo 5 Organizzazione delle categorie**

1. I Soci di **Confcommercio – Imprese per l'Italia della provincia di Ascoli Piceno**, facenti parte dello stesso comparto merceologico ovvero di settori affini sotto il profilo dell'attività svolta e sotto quello della tutela sindacale, sono organizzati in Sindacati Provinciali, di settore o Associazioni di categoria a condizione che la categoria rappresenti un numero di soci non inferiore a 10 o in alternativa se le imprese appartenenti alla stessa categoria occupino complessivamente un numero di dipendenti non inferiore a 30 unità.
2. Nell'ambito dei Sindacati Provinciali di settore o Associazioni di Categoria possono essere costituiti, a livello di Delegazione, Sindacati di settore o Associazioni locali di categoria.

#### **Articolo 6 Sindacati Provinciali di Settore / Associazioni Provinciali di Categoria**

1. Sono organi del Sindacato Provinciale di Settore o delle Associazioni di categoria Provinciali:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci del Sindacato o dell'Associazione in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti e dai Vice Presidenti dei sindacati locali di categoria e da altri 5 membri designati dai Consigli e dalle Assemblee dei Sindacati locali della stessa categoria in misura proporzionale al numero dei soci rappresentati ed in regola con il versamento della quota associativa di base relativa all'anno precedente, con arrotondamento all'unità inferiore. Eventuali resti vengono assegnati al Consiglio o all'Associazione del Sindacato locale minoritario. Qualora il Sindacato sia organizzato solo a livello provinciale i componenti del Consiglio Direttivo, da un minimo di 5 ad un massimo di 9, sono eletti dall'assemblea nel proprio seno.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente del Sindacato provinciale e, su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

## **Articolo 7**

### **Sindacati locali di categoria**

1. Sono organi del Sindacato locale di Settore o delle Associazioni locali di categoria:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i soci del Sindacato in regola con il pagamento dei contributi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, eletti dall'assemblea nel proprio seno.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente del Sindacato o dell'Assemblea locale e, su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

## **NORME GENERALI DI ATTUAZIONE**

### **Articolo 8**

1. Le norme di cui ai successivi articoli, concernenti modalità di convocazione e svolgimento nonché validità delle riunioni degli Organi si applicano a tutte le Strutture di cui al presente Regolamento.

### **Articolo 9**

#### **Assemblea**

1. L'assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante invito scritto da inviare ai soci oppure per mezzo di avviso pubblicato sull'organo informativo dell'Associazione, ovvero attraverso altro organo di stampa, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza.
4. L'Assemblea può essere convocata su richiesta motivata del Consiglio Direttivo ovvero da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. In tal caso il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata, entro i 15 giorni successivi, dal Presidente di Confcommercio – Imprese per l'Italia della provincia di Ascoli Piceno.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
6. Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di una delega di altro socio.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente assembleare.
8. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o un suo delegato.
9. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce, di volta in volta, le modalità delle votazioni salvo che l'Assemblea decida diversamente.
10. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
11. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
12. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più anziano di iscrizione associativa.

## Articolo 10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta ai sensi del comma precedente, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Presidente di **Confcommercio – Imprese per l'Italia provincia di Ascoli Piceno**.
3. L'avviso di convocazione - da inviarsi a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica - deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. La convocazione deve avvenire con preavviso di almeno 5 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno un giorno.
5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei membri. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
7. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.

## Articolo 11 Cariche Sociali

1. Le cariche elettive previste dal Presente Regolamento hanno la durata di 5 anni e devono essere rinnovate entro 60 giorni dalla scadenza. Trascorso tale termine senza che il Presidente abbia provveduto alla convocazione degli organi competenti, previo intese con il presidente di **Confcommercio – Imprese per l'Italia Provincia di Ascoli Piceno** vi provvede, entro i successivi 30 giorni, lo stesso **Presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia provincia di Ascoli Piceno**. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata del mandato quinquennale, le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.
2. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.
3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
4. Possono essere eletti alle cariche sociali gli operatori o i coadiutori muniti di delega che svolgano la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori di appartenenza; i legali rappresentanti o altro socio munito di procura speciale, in caso di società di capitali o di persone.
5. Tutte le cariche conseguite nel corso del quinquennio per ricoprire posti vacanti, scadono insieme alle altre, al termine del quinquennio stesso.

\* \* \*